

Cos'è l'istituzionalismo politico? Una visione processuale **What is political institutionalism? A processual view**

Institutions are processes, not the structural contexts where processes unfold. This is gist of a processual view of institutionalism that integrates legal institutionalism with actor-network theory. The present article makes the claim that this integration is conducive to a novel theoretical orientation to political phenomena – one that accords privilege to how political actors connect to form networks that seek to fend off contingency. Processual institutionalism is presented as the study of the techniques whereby social entities provide themselves with varying degrees of stability. Based on this, processual political institutionalism is advocated as a research method that requires both the production of theory and the tracing of contacts between actors. The conclusion is that no general theory of institution can be put forward, but only an investigation schema that avoids pre-conceptualizing what the actors are that make up the networks. Finally, the example of the juridification of politics is briefly discussed to make sense of how processual political institutionalism could and should work.

Keywords: actor-network theory; anti-essentialism; institution; process; relationism.

Il pensiero dell'istituzione è una filosofia del processo. Benché il termine “istituzione” intenda catturare una fissità che stabilizza e ordina, esso segna piuttosto il rovescio della contingenza, e di questa condivide le sorti: l'istituzione è quel processo mediante cui il sociale, di per sé proclive all'instabilità, si libera per poco dell'ingenita tendenza al mutamento e si dota di sostegni che ne assicurino una qualche permanenza nel tempo. Se non c'è forma di istituzionalismo che non articoli in qualche modo la dialettica tra tendenza al disordine e bisogno di stabilità, l'istituzionalismo che in queste pagine difenderò – e che chiamerò “processuale” – distoglie però lo sguardo dai caratteri concreti dell'entità che si stabilizza e lo rivolge ai modi in cui essa lo fa. L'istituzionalismo processuale è lo studio delle tecniche mediante cui una qualsiasi entità sociale si dota di un minimo di stabilità¹. In questo si intravede una prima nota distintiva dell'istituzionalismo processuale: l'accento non va sul contesto né sui tratti dell'istituzione, ma sulle *tecniche* che dispiega e che possono essere assai diverse di contesto in contesto. Svelando sin da questa breve apertura un'affinità teorica saliente con il paradigma che va sotto il nome di *actor-network theory* (ANT), per l'istituzionalismo processuale non esiste alcun contesto, ma solo attori e tecniche. In questo senso, esso potrebbe intendersi come lo *studio delle transizioni di fase*, ossia quelle discontinuità, scarsamente percettibili, per cui un certo numero di attori riesce a dispiegare certe tecniche, i cui usi danno luogo a contesti che, a loro volta, mutano l'identità dei loro creatori.

Nelle pagine che seguono cercherò in prima istanza di richiamare la forma di istituzionalismo che dà avvio a una concezione processuale, non sostantiva, dell'istituzione, ovvero l'istituzionalismo giuridico del primo Novecento, in particolare quello di Santi Romano (par. 1). Mostrerò poi le assonanze e le affinità con l'ANT, specialmente per quanto concerne la prospettiva relazionista e anti-essenzialista che esso implica (par. 2). Quindi discuterò come e in che senso l'istituzionalismo processuale nasca dall'integrazione tra questi due paradigmi (par. 3) e illustrerò, seppur rapidamente, un esempio che possa mostrarne i vantaggi teorici (par. 4). L'articolo si chiude con un richiamo alle linee guida che l'istituzionalismo processuale propone per la comprensione dei fenomeni politici (par. 5).

1. L'istituzionalismo giuridico come filosofia del processo

Parrebbe controintuitivo fare appello all'istituzionalismo giuridico per delineare i tratti di un istituzionalismo politico: a differenza di molte declinazioni dell'istituzionalismo che, entro varie

¹ Varrà la pena sin da subito precisare che tenderò a evitare la ridondanza “entità sociale”, perché qualsiasi entità che si doti di una qualche stabilità, non importa quanto duratura, è di per sé “sociale”.

discipline, dalla storia all'economia, aprono a forme felici di collaborazione teorica², l'istituzionalismo giuridico si impianta su un deciso rifiuto delle "contaminazioni". Questo non vale forse per tutte le sue versioni³, ma certo vale per la sua versione più nota e robusta, ovvero la teoria dell'istituzione di Santi Romano⁴. Non intendo presentare la teoria di Romano né come *il* paradigma dell'istituzionalismo in genere né come metro di misura della validità di altre sue declinazioni⁵. Piuttosto, mi rifaccio ad esso per due ragioni. In primo luogo, perché egli distingue con nettezza il processo istituyente dai caratteri sostantivi di un'istituzione⁶. In secondo luogo – tesi cui questo articolo non potrà che fare breve cenno – perché Romano formula, o quantomeno getta le fondamenta di, una proposta normativa per la gestione dei conflitti ispirata a una *tecnica della mediazione*.

Ad avviso di chi scrive, risulta difficile dissolvere alcune apparenti contraddizioni insite nella teoria di Romano se non si rende esplicita la sua implicita distinzione tra (ciò che chiamo) la *struttura formale* e i *caratteri sostantivi* dell'istituzione. La struttura formale è l'attività su cui l'istituzione concretesce e in particolar modo la serie di tecniche disposte a quello scopo. I caratteri sostantivi sono invece gli elementi concreti che quelle tecniche producono. In questa distinzione, come vedremo, trova origine la nota tesi di Romano secondo cui la teoria dell'istituzione non sarebbe separabile dall'idea di un'irriducibile pluralità degli ordinamenti. Egli sostiene infatti che qualsiasi gruppo di attori si dia un'organizzazione costituisce un'istituzione per il fatto stesso che essi elaborano protocolli tesi a stabilizzare certe azioni e prevederne la ripetibilità in certe circostanze. La struttura organizzativa può sviluppare molti tipi di protocolli e darvi le forme più diverse, a seconda dei fini perseguiti dal gruppo e delle risorse materiali e simboliche a disposizione dei membri. Un gruppo potrebbe decidere quindi di introdurre sanzioni formali, di delineare procedure volte a risolvere i conflitti tra membri o di demandare a un sottogruppo il compito di sciogliere i nodi più controversi di certe dispute. Ma perché questo gruppo dia corpo a un'istituzione, non rilevano tanto i mezzi prescelti, quanto il fatto che i suoi membri dispieghino e utilizzino tali mezzi. Sicché, nonostante le inevitabili differenze tra i vari gruppi, in qualsiasi circostanza un certo gruppo voglia dotarsi di tecniche che lo preservino dalle contingenze della trasformazione costante, quel gruppo è un'istituzione.

Da questa definizione di istituzione come processo organizzativo, Romano fa derivare l'indisponibilità di una definizione univoca e caratterizzante del diritto: se, come detto, per la formazione di una istituzione non rilevano gli strumenti prescelti per amministrare il processo di organizzazione, e tantomeno i fini perseguiti, a giudizio di Romano, non ha senso distinguere tra istituzioni giuridiche e non giuridiche. L'istituzione è *già e sempre giuridica*, dacché l'aggettivo in questione non indica che la presenza di un processo organizzativo in atto, teso a preservare un'entità dalla forza disgregatrice del cambiamento⁷. Organizzazione, istituzione, ordinamento e diritto sono

² Nell'ambito della letteratura più recente, si veda ad esempio Amenta and Ramsey 2010; Hysing and Olsson 2018, chaps. 2 e 5; Reay et al. 2019.

³ Assai favorevole all'alleanza tra diritto e sociologia è, ad esempio, Karl Llewellyn, benché soprattutto nel senso di un recupero dell'apporto fondamentale dello studio del diritto allo studio del sociale in senso ampio (si veda in particolare Llewellyn 1949).

⁴ In molti luoghi delle sue opere Romano è risoluto nel rifiuto di commistioni disciplinari. Se ne trova un chiaro esempio nella discussione dei confini del diritto costituzionale generale rispetto ad altre modalità di indagine in Romano 1946 (cap. II). Ma anche Carl Schmitt, nella sua fase istituzionalista, prende le distanze dal sociologismo tipico di varie forme di istituzionalismo diffuse al tempo (si veda Schmitt 2003).

⁵ Per quanto riguarda la maggiore robustezza del paradigma istituzionalista di Romano rispetto ad altre declinazioni, mi permetto di rimandare a Croce e Salvatore 2019; Croce and Goldoni 2020, Chap. 2.

⁶ Vale la pena sottolineare che la teoria dell'istituzione di Karl Llewellyn arriva a conclusioni per molti aspetti simili a quelle raggiunte da Romano e che, pertanto, avrebbe potuto costituire un altro riferimento prezioso nell'ambito della mia argomentazione. In questo articolo, tuttavia, non c'è lo spazio né per un'analisi adeguata del pensiero di Llewellyn né per un parallelismo tra i due autori. Al di là dei casi particolari, un'interpretazione dell'istituzionalismo che va nella direzione auspicata da questo articolo la si trova in Chignola 2020, dove si elaborano concetti (tra i molti, ad esempio, abitudine e ripetizione) che integrano e rafforzano la proposta da me qui avanzata.

⁷ L'istituzione, scrive Romano (2018, 50), "si propone soprattutto di vincere la debolezza e la limitazione delle loro forze, di sorpassare la loro caducità, di perpetuare certi fini al di là della loro vita naturale, creando degli enti sociali più poderosi

sinonimi. Questo spiega perché Romano rifiuti le definizioni del diritto che mettono al centro i tratti ritenuti distintivi dalla tradizione. Considerare le norme oppure il monopolio della forza oppure la natura procedurale come tratto che, da sé solo o assieme agli altri, sarebbe in grado di distinguere il diritto statale dalle altre istituzioni è un'incongruenza dovuta, ad avviso di Romano, alla scarsa elaborazione del concetto di istituzione. Norme, sanzioni, procedure sono elementi sostantivi che possono caratterizzare o meno un'istituzione; ma non è in virtù di essi che un'entità è un'istituzione. Conta piuttosto l'operatività di un processo organizzativo che dispieghi una qualche tecnica (tra cui certamente possono rientrare norme, sanzioni e procedure) in grado di governare le transizioni di fase e porre un argine alla contingenza.

In sintesi, la concezione di Romano non reifica mai l'istituzione in un insieme di proprietà date, ma esalta i processi di stabilizzazione e le loro tecniche. Un qualsiasi gruppo è in grado di produrre diritto e darsi così un ordinamento interno. Una virtù di questa declinazione processuale dell'istituzionalismo consiste nel fatto che essa apre a un'ottica di *componibilità negoziale* delle entità organizzate. La chiave sta proprio nella logica dell'organizzazione, a dispetto dei caratteri sostantivi. È come se Romano – ma qui il grado di idiosincrasia della mia interpretazione tende a crescere – pensasse a un duplice livello del diritto (termine che – occorre ripeterlo – sta per “ordinamento interno di un'istituzione”). Il livello processuale è condiviso da ogni istituzione, laddove la sua traduzione pratica può differire moltissimo. Un movimento ambientalista, una banda criminale o uno Stato potranno caratterizzarsi per tratti sostantivi assai diversi, ma ciascuno di essi deve aver attraversato (e non può non riattivare in certe contingenze) il momento processuale di creazione e articolazione di tecniche per la riduzione della contingenza. È su questo piano che può aversi una negoziazione tra le diverse entità: il diritto permette sempre una forma di interazione negoziata che cerchi di rendere possibili l'esistenza dei gruppi, o quantomeno riduca notevolmente le frizioni tra essi. Non v'è dubbio che Romano pensasse ai giuristi come negoziatori sommi, depositari della chiave della componibilità; ma questo, ai fini della mia discussione nelle prossime pagine, può passare in secondo piano⁸.

2. Relazione, anti-essenzialismo, traduzione

Nell'economia della mia argomentazione, è centrale a questo punto rilevare un'interessante implicazione della teoria di Romano: *non si dà istituzione al di là delle operazioni svolte dagli attori*. Non si dà frattura, si direbbe con una terminologia più vicina al linguaggio odierno della teoria sociale, tra struttura e azione. L'istituzione non è una scatola o un guscio. È un processo mediante cui la contingenza, sebbene mai del tutto eliminabile, viene ridotta a uno stato meno offensivo. È per questo che, nella lettura che ne do, l'istituzionalismo giuridico, specialmente quello di Romano, riecheggia gli assunti di fondo dell'ANT⁹.

L'ontologia sociale dell'ANT è qualificabile come *relazionista* e *anti-essenzialista*¹⁰. Relazionista perché tutto quel che esiste non esiste che entro una rete di legami tra nodi, dove “nodo” può essere

e più duraturi dei singoli. Tali enti vengono a stabilire quella sintesi, quel sincretismo in cui l'individuo rimane chiuso, è regolata non soltanto la sua attività, ma la sua stessa posizione, ora sopraordinata ora subordinata a quella di altri, cose ed energie sono adibite a fini permanenti e generali, e ciò con un insieme di garanzie, di poteri, di assoggettamenti, di libertà, di freni, che riduce a sistema e unifica una serie di elementi in sé e per sé discreti”.

⁸ Su questo punto, offro argomentazioni più articolate in Croce 2017a e Croce 2018.

⁹ Un'interessante indagine su convergenze e frizioni tra istituzionalismo (con l'eccezione di quello giuridico, che gli autori non considerano) e ANT è Modell, Vinnari and Lukka 2017. Gli autori, a seguito di una rassegna attenta dei tentativi di integrare i due approcci nel campo degli *organization studies* e dell'*accounting*, invitano all'accorta disamina degli attriti teorici e metodologici che potrebbero derivarne. Pur concordando con costoro, ritengo vi sia un grado maggiore di compatibilità tra istituzionalismo giuridico e ANT che tra istituzionalismo giuridico e altre versioni dell'istituzionalismo in altre aree del sapere.

¹⁰ Le caratteristiche dell'ANT vanno ben oltre le due menzionate (si vedano, in una letteratura sul tema comunque molto vasta, Callon 1966a; Callon 1986b; Callon and Law 1997; Latour 1998; Latour 1996; Latour 2005; Michael 2017). Queste

inteso come tutto ciò che abbia rilevanza all'interno della rete. Si pensi alla ricostruzione di un delitto in sede penale, in cui la narrazione del fatto a fini giudiziari si dà come serie di collegamenti tra materiali eterogenei: impronte, tracce di DNA, oggetti presenti sulla scena, orari, spostamenti, telecamere, alibi, testimonianze, moventi individuali. Tutto questo, peraltro, nei limiti imposti da una sorta di doppia contingenza, per cui possono far parte della ricostruzione solo gli elementi che un altro importante nodo, il diritto processuale penale, ammette come prova pertinente. A fronte di ciò, sembrerebbe sensato asserire che il fatto che “sta dietro” al delitto è certamente assai più ampio di quanto emerge nella ricostruzione di esso ai fini del processo penale. Eppure, l'ANT non solo rigetta questa tesi, ma volge il proprio relazionismo nel senso di una radicale pluralità: non si tratta della stessa entità narrata da due prospettive diverse (una più ampia e generale, l'altra più limitata e diretta a uno scopo), ma di entità diverse in ragione della diversa collezione dei materiali in relazione¹¹.

Detto altrimenti, un'entità è data *solo* dagli elementi che, entrando in relazione, la compongono – oltre questi elementi in rete, per quanto concerne quell'entità, non c'è nulla; se non altre reti, in cui quell'entità assume altre identità, in virtù dei legami con gli altri nodi. Sicché, il “fatto” delittuoso e la sua ricostruzione processuale *non sono la stessa entità*: essi condividono alcuni elementi, che segnano la sovrapposizione o l'intreccio di due entità-rete distinte. Questa posizione permette di porre rimedio a un duplice ed opposto limite. Da una parte, si ripudia una prospettiva olistica, secondo cui il tutto sarebbe più della somma delle sue parti, perché non c'è alcun “tutto”, ma solo una trama fittissima di reti che condividono alcuni nodi. Dall'altra, si evita lo scivolamento in un individualismo naïf, secondo cui il sociale si comporrebbe di atomi separati, già e sempre individuati. L'elemento primitivo del sociale non è l'indivisibile, ma le entità che di volta in volta si *individuano entro reti* e che non sussistono al di fuori di esse. Di conseguenza, quel che si potrebbe concepire come lo stesso elemento materiale è invero un nodo di moltissime differenti reti, che, in virtù dei legami intessuti con altri materiali, assume identità distinte.

L'opzione relazionista implica quindi un *anti-essenzialismo* virtuoso, ma non meno oneroso in termini di ontologia sociale. Nella formulazione di Michel Callon e John Law (1997): “[T]he bits and pieces in the networks are not given in the order of things. Instead, they are relational effects”. Se, come ho illustrato sopra, scompare l'oggetto dotato di una identità stabile in senso sia sincronico sia diacronico, le entità non sono che *effetti di relazione*¹²; e sono tante quante sono le reti in cui intessono relazioni. Lo stesso vale per le loro proprietà: nessuna intrinseca, tutte relazionali. Tutte le entità-rete sono composti ibridi: non c'è rete senza entità singola (o nodo) né c'è entità singola senza rete, cosicché l'identità dell'una, assieme alle sue proprietà, dipende dalla presenza e dalle proprietà delle altre. Del pari, la rete contiene l'entità singola come l'entità singola permette alla rete di costituirsi. Di nuovo: non sussiste un'asimmetria relazionale nel senso di tutto-parte. Per “effetto”, tuttavia, non deve intendersi “ciò che segue una causa”. Effetto è piuttosto *ciò che fa differenza entro una relazione*: il mutare della rete all'ingresso o all'uscita di entità singole (o nodi)¹³. Il concatenamento di azioni e reazioni è quindi assai più complesso che non la semplice influenza causale (per sua natura

tuttavia mi paiono di particolare importanza ai fini dell'integrazione con l'istituzionalismo giuridico e la successiva discussione dell'istituzionalismo processuale.

¹¹ Anche in questo caso, preferisco utilizzare la parola “entità” perché, almeno in questa sede, mi consente di aggirare l'annosa questione terminologica “cosa vs. oggetto”. Si veda ad esempio Cimatti 2018; Harman 2009.

¹² Scrive John Law (2008): “People, technologies, ‘natural’ phenomena, documents, non-human life forms, knowledges, social facts, collectivities and phenomena – all of these are relational effects, materials, being done in interaction. Actors, then, are also networks that hold together for long enough to act in relation to something else. (This is why Michel Callon talked of the ‘actor-network’, a term now so familiar that its original status as an oxymoron is no longer apparent)”.

¹³ Questo rimanda a uno degli ispiratori dell'ANT, Gabriel Tarde (2013, 84), che scrive: “Esistere significa differire. La differenza, a dire il vero, è in un certo senso l'aspetto sostanziale delle cose, ciò che esse hanno di più caratteristico e di più comune. Bisogna partire da qui, e proibirsi di cercare ulteriori spiegazioni a questo assunto, a cui tutto si riconduce, compresa l'identità dalla quale erroneamente si parte. Poiché l'identità non è altro che un *minimo*, e di conseguenza una varietà – e una varietà infinitamente rara – di differenza, così come il riposo non è che un caso del movimento, e il cerchio una varietà particolare dell'ellissi. Partire dall'identità primordiale, significa presupporre all'origine una singolarità prodigiosamente improbabile, un'impossibile coincidenza tra esseri multipli, allo stesso tempo simili e diversi, oppure l'inspiegabile mistero di un unico essere semplice, che poi si è diviso non si sa perché”.

asimmetrica) di un'entità su un'altra. Ogni minimo cambiamento nell'entità implica la mobilitazione – sebbene in gradi differenti – dell'intera rete. Si pensi a una firma in questura come effetto della misura di legge chiamata “daspo”, cioè il divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Chi è soggetto al daspo con obbligo di firma deve presentarsi presso un ufficio di polizia durante le manifestazioni vietate e lasciare la propria firma. Quel minimo deposito di inchiostro, che non è nulla al di fuori di una rete molto complessa di nodi, implica e racchiude tutta la rete: le manifestazioni sportive, le infiltrazioni dei gruppi violenti tra i tifosi, il ruolo ambiguo delle società sportive, lo scarso contenimento della violenza negli stadi, l'intervento del governo nella regolazione del fenomeno, etc. Nell'effetto “firma” riverbera tutto un concatenamento, talché l'assenza del deposito d'inchiostro potrebbe trasformarsi in un qualche tipo di sanzione più severa del daspo.

In sintesi, un'entità (nodo o attore) è l'insieme delle proprietà che acquisisce entro una serie di relazioni reticolari, mentre la sua capacità d'azione consiste nella serie di effetti prodotti e subiti (la differenza che produce e le differenze su di essa prodotte entro la rete). Si perde completamente la nozione di un'essenza che garantisca l'autosussistenza e l'autoidentità di un'entità singola. In questo contesto, non sorprende che una delle nozioni chiave dell'ANT sia quella di “traduzione” (Callon 1986a; Law 1992), cioè il modo in cui un certo elemento viene “reclutato” entro una rete per farsi nodo (o attore)¹⁴. Per comprendere il concetto in questione, bisogna in primo luogo rilevare il carattere spurio del puntiforme. La realtà si presenta perlopiù ai nostri occhi come composta di elementi separati e isolabili, dotati di stabilità e di un'identità propria; in altre parole, dotati di sostanza nell'accezione classica del termine, come quel che permane al mutare degli accidenti e che quindi preserva l'identità dell'ente che sottende. Ma, scrive John Law (1992, 385), “if a network acts as a single block, then it disappears, to be replaced by the action itself and the seemingly simple author of that action. At the same time, the way in which the effect is generated is also effaced: for the time being it is neither visible, nor relevant”. L'aspetto “fenomenico” della puntiformità è dovuto alla capacità del singolo effetto di contenere e raccogliere, e così in qualche modo occultare, il concatenamento di rete.

Di contro a una realtà spuria di enti separati, la traduzione consente di cogliere il modo in cui la forza distribuita lungo l'intera rete si “traduce” in effetti locali. In altri termini, la nozione di traduzione restituisce il senso della processualità di cui parlavo nel paragrafo precedente: si tratta dei modi in cui una rete si mantiene stabile attraverso la dislocazione di tecniche e mezzi e l'inclusione di materiali di ogni sorta, la cui combinazione protegge la rete dalla congenita tendenza alla disgregazione¹⁵. Questo spiega perché la contaminazione tra ANT e istituzionalismo giuridico precluda l'accesso a una definizione generale di istituzione. Allorché ci si trova davanti a un processo organizzativo, non si può che procedere localmente, cioè per *individuazione* e *mappatura* dei legami tra i nodi, nodo dopo nodo, così da poter andare oltre l'effetto singolo, apparentemente puntiforme, e ricostruire la rete, quantunque sempre in modo parziale¹⁶.

Per concludere, l'ANT rimpolpa con risorse concettuali preziose l'istintiva riottosità definitoria dell'istituzionalismo giuridico: non bisogna confondere gli effetti locali, e i modi concreti di tradurre, con *il processo* di traduzione. Del pari, non bisogna credere che l'istituzione sia un contesto o una struttura che possa sussistere al venir meno del processo di traduzione. Di certo, essa, per definizione, è qualcosa che consente a una certa rete di rimanere in vita anche nel caso tutti i suoi membri venissero meno o fossero sostituiti da altri. Tuttavia, questa capacità di sussistenza è un processo bisognoso di spiegazione: la comprensione di tale fenomeno, di come cioè una certa rete continui a sussistere, non può interrompersi con il semplice riferimento a un'entità astratta, invisibile, immateriale chiamata

¹⁴ Si veda la nozione parallela di “enrollment” in Latour 2005.

¹⁵ Nelle parole di Law (1992, 386), la traduzione è l'analisi di come le reti “mobilize, juxtapose, and hold together the bits and pieces out of which they are composed; how they are sometimes able to prevent those bits and pieces from following their own inclinations and making off”.

¹⁶ Se l'ontologia reticolare comprende la realtà come “nothing other than patterned networks of heterogeneous materials” (Law 1992, 381), una ricostruzione completa delle ramificazioni di rete sarà proibitiva per chi, pur sempre nodo tra nodi, operi per una mappatura delle connessioni. L'attività di tracciamento è parziale; ed è destinata a rimanere tale.

“istituzione”. Di qui il monito dell’ANT: l’istituzione è l’*explanandum*, non l’*explanans*. Fermarsi alla constatazione secondo cui la fissità sarebbe determinata dall’istituzione rallenta o persino inibisce il processo di mappatura locale dei materiali eterogenei che compongono una rete. Occorre all’opposto spiegare perché, ad esempio, una rete, rispetto a un’altra, sia capace di mantenersi in vita: quali sono i nodi che la legano ad altre reti e “arruolano” così altri nodi? L’istituzione come termine generale non può che servire da invito a un supplemento d’indagine. Questa opzione teorica innova profondamente l’istituzionalismo, giacché integra una tecnica d’analisi locale, ossia di ciò che compone una certa, specifica istituzione, con l’aspirazione ad allargare l’attività di mappatura: cosa rende questa rete capace di sopravvivere al venir meno dei suoi nodi? In altri termini, l’aspirazione a individuare gli altri nodi, meno visibili, eppure connessi, che permettono la sussistenza di certe reti rispetto ad altre, più effimere. Discuterò questo nel paragrafo che segue.

3. L’istituzionalismo (processuale) politico

In “Realtà giuridica”, voce sorprendente e per certo anzitempo di *Frammenti di un dizionario giuridico*, Romano anticipa l’ontologia sociale dell’ANT. Egli non ha reticenze dinanzi all’idea di plurime realtà. Nello specifico, pensa a quelle realtà cui le istituzioni danno luogo assimilando materiali eterogenei e dislocandoli entro la propria rete. Il diritto, scrive Romano (2019, 251-252) può includere nelle sue misure “gli uomini, gli animali, le piante, l’aria, la luce, la nascita degli esseri viventi, la loro morte, (s’intende, non presunta), il loro stato di salute, le opere d’arte”. Queste entità possono dirsi “giuridiche” perché entrano in reti eterogenee, in cui figurano tecniche giuridiche, tramite cui “il diritto le prende in considerazione, le qualifica, ne fa dipendere conseguenze svariatissime”. Detto altrimenti, il diritto le assembla nella sua rete nella misura in cui prevede specifici effetti di riverbero entro le altre reti di cui sono nodi (effetti che non sono da ridursi alle sole sanzioni, come Romano sottolinea spesso, ma comprendono vantaggi e possibilità di ogni tipo, come, per fare due esempi tra molti possibili, poteri contrattuali o sgravi fiscali). Quando poi si tratta di rispondere alla domanda se un’entità compresente in due realtà distinte possa esser considerata la stessa entità, Romano dichiara di ritenere impropria una risposta affermativa: il diritto “crea delle vere e proprie realtà che senza di esso non esisterebbero” (249). Senza dubbio, “le creazioni *ex novo* del diritto non sono creazioni *ex nihilo*”; e tuttavia esse “hanno un sostrato materiale sul quale e col quale sorge la nuova realtà giuridica, che è ben diversa da quel sostrato, anche quando quest’ultimo è designato con lo stesso nome dell’ente cui serve di fondamento” (250). Il diritto, in altre parole, moltiplica i campi del reale con un semplice atto di addizione, per cui include una entità entro la propria rete. Non si tratta di livelli gerarchicamente ordinati, per cui uno starebbe dietro o sotto un altro, ma di ramificazioni che seguono linee parallele.

In questa lettura, la “purezza disciplinare” del metodo giuridico, per un verso, si rende più comprensibile, per l’altro, perde di sostanza. Diviene più comprensibile perché il metodo giuridico guarda ai concatenamenti attori-rete nei cui nodi figura un qualche elemento della rete giuridica. Ma, se così è, non si tratta tanto di un’indagine “puramente” giuridica, quanto di una mappatura delle connessioni locali tra materiali eterogenei, che, nel caso dell’analisi giuridica, rintraccia le intersezioni con la rete del diritto. Il metodo dell’istituzionalismo giuridico richiama quindi il metodo della traduzione: occorre capire come il diritto faccia ingresso in certe reti attoriali e crei così nuove connessioni tra essi, dunque nuove realtà. Esiste solo la relazione, da cui deriva la produzione di concatenamenti. D’altro canto, queste sono riscontrabili negli effetti, dato che, come scrive Romano, quando il diritto “prende in considerazione” certe entità, le qualifica, le dispone nella sua rete, fa dipendere da ciò “conseguenze svariatissime”.

Se così è, l'istituzionalismo giuridico, combinato con l'ANT, offre quindi una tecnica d'indagine relazionista che è in grado di innovare in maniera sensibile la teoria e la filosofia politica¹⁷. Il realismo implicato dall'approccio relazionista ha il vantaggio di eliminare ogni residuo di "metafisica della sostanza" e di "metafisica della struttura"¹⁸, senza con ciò ricadere in un empirismo ingenuo (secondo cui, semplificando, esisterebbe solo ciò che si dà all'esperienza diretta ed è descrivibile mediante metodi osservativi). L'istituzionalismo processuale diventa così un approccio allo studio dei processi istituenti allorché certe opere di traduzione portano al formarsi di certe reti e alla produzione di certi effetti. Se applicato alla politica – identificabile come quella serie di processi in cui gli effetti hanno una determinata natura (ad esempio, passano per specifici canali, si esercitano su certe fasce della popolazione o persino sulla sua generalità, prevedono l'impiego di certi mezzi per l'applicazione delle decisioni e delle misure) – l'istituzionalismo processuale chiama al tracciamento dei processi di traduzione mediante cui certe entità esercitano effetti sui processi politici. Esso si propone di individuare, mappare, localizzare quelle tecniche mediante cui certe relazioni tra certi attori sono capaci di intensificare la loro forza (talora a discapito, talaltra a vantaggio di altre). Inoltre, l'istituzionalismo processuale politico si richiama a quello giuridico allorché, con un orientamento più pratico-normativo, tenta di delineare le "tecniche di composizione" che possano favorire la componibilità del numero massimo di reti¹⁹. Il versante dell'istituzionalismo processuale è quindi duplice: da un lato, propone un approccio realista-relazionista all'analisi delle dinamiche istituenti; dall'altro, avanza un modello normativo di componibilità delle reti.

4. Istituzionalismo processuale come metodo: il caso della giuridificazione

Le poche pagine che rimangono non lasciano lo spazio per discutere nei dettagli un caso di studio, ma un riferimento a un possibile esempio potrebbe chiarire alcuni snodi essenziali della mia proposta. Penso qui al crescente fenomeno della "giuridificazione", in forza del quale, secondo alcuni critici, il diritto sta via via acquistando quel carattere del *numinoso* che, per Rudolf Otto, indica una presenza maestosa, potente, inquietante, terrificante, eppure dotata di straordinaria forza d'attrazione. Si tratta di una vera e propria teologia giuridica (Comaroff 2006), che rischia di culminare in una teocrazia costituzionale (Hirschl 2010). È in corso infatti una sorta di "sacralizzazione" della legge come medium di impareggiabile efficacia per la conquista di visibilità ed efficacia politica da parte di gruppi sempre meno convinti dell'efficacia della politica rappresentativo-parlamentare. Sono oggi i tribunali, specialmente le Corti più elevate, che intervengono con fermezza ed efficacia su questioni di "megapolitica" (Hirschl 2006; Hirschl 2008), come ad esempio le leggi elettorali, il vaglio del potere esecutivo, la programmazione economica e finanziaria, le identità di gruppo e i modelli di vita, le forme familiari e dell'intimità. Si diffonde così la "tendenza di popolazioni, definite tra le altre cose, da fede, cultura, genere, preferenza sessuale, razza, residenza e stile di consumo, ad affidarsi a modalità e strumentazioni giuridiche al fine di costruirsi e rappresentarsi come 'comunità'" (Comaroff 2006, 196-197).

Il diritto contemporaneo si offre sempre più come arena negoziale, che sostituisce una politica paralizzata dinanzi alla pluralizzazione delle forme di vita e incapace di offrire rappresentazioni

¹⁷ Mi riferirò in seguito alla sola teoria politica al mero fine di ricomprendere sia il metodo proprio della filosofia politica (che, detto grossolanamente, lavora sui concetti e sulle condizioni di possibilità dei paradigmi politici), sia le indagini che combinano l'analisi normativa e/o discorsivo-concettuale con lo studio dei fenomeni reali.

¹⁸ Vorrei qui notare che, di contro a quanto rilevato da molti critici dell'ANT (si vedano ad esempio Elder-Vass 2015; Elder-Vass 2017; Mutch 2002), negare l'esistenza di strutture indipendenti dagli attori non significa negare l'esistenza di reti più o meno sedimentate, che siano in grado di inglobare altre reti, oppure di crearne, oppure di distruggerne. Sempre in questo frangente, vorrei precisare che il presente articolo non intende offrire una difesa dell'ANT, ma l'elaborazione di un istituzionalismo processuale che trae risorse concettuali sia dall'istituzionalismo giuridico sia dall'ANT. Non ritengo quindi compito di questo scritto riscattare l'ANT dalle critiche rivolte ai suoi esponenti negli ultimi anni. Considererò invece quelle critiche solo nella misura in cui possono interessare l'istituzionalismo processuale.

¹⁹ Come ho anticipato, dovrò omettere la discussione di questo importante elemento dell'istituzionalismo politico nella sua forma processuale.

unificanti e trasversali. Proprio in questo avvicendamento tra macchine della rappresentazione identitaria, per cui alla politica che offriva un orizzonte collettivo unico si sostituisce la legge come rivendicazione di pretese di collettivi frazionati (minoranze culturali, religiose, sessuali oppure i clienti del mercato globale), riemerge con prepotenza la forza istitutiva del diritto, che rafforza la pretesa avanzata dal soggetto con lo specialismo della tecnica legale. L'unificazione del collettivo si ottiene quindi in virtù della perizia del bravo avvocato e dei molti attori coinvolti nella costruzione del caso.

In questa sede, non voglio né posso discutere il deficit di legittimità democratica che questo processo innesca e che, per quanto esasperato da alcune analisi critiche, comunque sussiste: da una parte, i funzionari dello Stato che prendono decisioni talmente rilevanti non sono eletti dalla cittadinanza; dall'altra, le decisioni giudiziarie riguardano inevitabilmente casi specifici e particolari, sicché le eventuali conseguenze sui casi simili necessitano pur sempre di una qualche forma di mediazione politica. La giuridificazione, come chiarito sopra, deve far qui da mero esempio per illustrare il vantaggio teorico e metodologico dell'istituzionalismo processuale, il cui primo passo è ammettere che un'analisi "globale" porta fuori strada. Non esistono processi generali che "spiegano" i processi di cui sarebbero istanza. La generalità non è che iterazione di reti che condividono nodi, e che come tale è l'*explanandum*, non già l'*explanans*. Occorre pertanto seguire una qualche traccia e comprendere il modo in cui una entità si innesta in una rete. Ma come avviene questo tracciamento? E cosa comporta?

In primo luogo, occorre un'analisi delle *mediazioni*, nozione gemella di traduzione, che consenta di avere un quadro il più possibile ampio delle reti coinvolte. L'istituzionalismo processuale guarda infatti al processo traduttivo d'innesto di reti entro reti, che si dà per via di rapporti di mediazione. I *mediatori* sono quelle entità che "transform, translate, distort, and modify the meaning or the elements they are supposed to carry" (Latour 2005, 39). Seguire un dato mediatore significa cercare di capire cosa ha fatto sì che certi elementi si associassero per formare una certa rete. Chi ha dato impulso all'iter che ha portato a discutere il caso in una certa Corte e che si è concluso con una data sentenza? Chi lo ha seguito, fornendo l'opportuno bagaglio di conoscenze e competenze? Come è stata formulata la richiesta iniziale e quali mutamenti ha subito lungo tutto il percorso, snodo per snodo? Quali reti di contatti sono stati mobilitati (testimonianze, analisi e studi a favore di una certa prospettiva, riverberi mediatici, attività di lobbying)? Come la sentenza fa risuonare e riformula tutto questo? Queste sono alcune delle molte possibili domande che guidano il tracciamento, senza pregiudicare il campo concettuale con spiegazioni generali – cioè senza supporre, come può capitare in taluni quadri teorici, che, ad esempio, una certa richiesta di diritti sia ispirata dalle logiche del mercato capitalista, che inducono i soggetti a desiderare certe cose (si pensi alla questione del peso che molte/i autrici e autori attribuiscono all'immaginario omonormativo neoliberale nelle battaglie per il riconoscimento giuridico delle coppie gay e lesbiche).

Insomma, per rimanere sull'esempio qui discusso, l'istituzionalismo processuale s'accetra in primo luogo sui modi in cui, in casi specifici, la giuridificazione traduce certe forme di mediazione che favoriscono l'intersezione di certe reti e quindi certi effetti le une sulle altre. Si pensi a quelle forme di intimità non-convenzionale, come ad esempio le formazioni famigliari non-monogamiche, il cui riconoscimento richiede la creazione di nuove figure del diritto di famiglia; oppure a certe forme alternative di cooperazione e divisione del lavoro che presuppongono una qualche revisione dei contratti collettivi nazionali. Se così è, l'isolamento delle entità, il tracciamento dei mediatori e la mappatura della rete è tutt'altro che semplice ricognizione empirica dell'osservabile. Quel che è dato a vedersi non è che una serie di collegamenti parziali, alcuni dei quali sono opachi o scarsamente percettibili, e via via conducono a un reticolato sempre più ampio, che dal particolare di un singolo caso conduce a un complesso ampio di processi intersecantisi. L'attrezzatura concettuale dell'istituzionalismo processuale dev'essere quindi molto ricca, e tanto eterogenea quanto lo sono le reti che di volta in volta prende in esame.

Questo porta a un secondo elemento centrale dell'istituzionalismo processuale, che non priva certo il metodo della sua portata teorica. Infatti, ogni incontro con una rete implica un quantum di produzione

concettuale, che supporti la scelta di sezionare un dato processo istituzionale, di individuarne gli elementi, di seguire solo certi legami tra essi e non altri – operazione che non può non comportare un alto grado di astrattività, dato dal ritaglio dell’entità esaminata dal complesso reticolato in cui si trova immersa. Chi opera l’analisi costruisce la propria rete con gli elementi analizzati mediante una traduzione che ha un carattere performativo: la teoria è il legame con ciò che si esamina e con cui si creano effetti di rete. La teoria è quindi essa stessa un’attività di mediazione, che esercita effetti su quanto si esamina. La mediazione teorica è il canale attraverso cui chi fa ricerca transita per fare ingresso nelle reti che individua²⁰.

5. Osservazioni conclusive

Dispositivi concettuali come tracciamento, individuazione dell’entità esaminata, creazione di canali d’accesso e traduzione restituiscono il senso di un ingresso in qualcosa che non ha carattere di stabilità. Ciò che appunto si riflette nel termine “processo”, che indica al contempo un’aspirazione e un’impossibilità. L’istituzionalismo processuale riconosce infatti la fondamentale *impartibilità* dei fenomeni istituzionali: ogni divisione, discretizzazione, individuazione di una specifica entità entro una certa rete è il frutto di un taglio, per cui si prendono in considerazione alcuni collegamenti e se ne oscurano molti altri. Se nessuna entità, in alcun momento, è isolabile dal complesso di reti in cui le sono attribuite le sue molte identità, la presa in esame di una entità come singola entro una singola rete è un taglio del sociale come processo continuo in entità discrete e tracciabili²¹. Uno dei massimi esponenti della filosofia processuale, Alfred Whitehead, parlava di *processo* proprio per indicare come lo studio di un certo fenomeno non potesse che presupporre la fondamentale tendenza dinamica del reale, in cui le cose non sono, ma *accadono*²². Detto altrimenti, nulla esiste di per sé stesso, perché tutto avviene in un reticolato di processi, il cui esame implica il farsi processo di chi prende in esame. Per concludere, la duplice lezione dell’istituzionalismo giuridico e dell’ANT può sintetizzarsi come segue. Le istituzioni non sono contenitori, riconoscibili e classificabili in base ai loro tratti sostantivi, in cui qualcuno fa qualcosa, ma processi che dispiegano tecniche tese a dare stabilità a certi legami. Entro le istituzioni, gli attori o nodi assumono identità plasmate dai legami che intessono con gli altri attori o nodi. L’istituzione, pertanto, non è un tassello della spiegazione sociale, e tantomeno il punto di approdo, ma una “formula abbreviativa” che indica un’attività d’indagine capace di isolare certi elementi (riconoscendo al contempo la natura di taglio di questo isolamento), seguirne le tracce, comprendere come viene arruolato nella rete in cui figura, identificare i canali di mediazione con cui subisce ed esercita effetti.

I vantaggi di tale approccio si riscontrano nel giudizio più articolato e sfumato che esso consente di formulare a proposito del fenomeno brevemente discusso a mo’ di esempio nel paragrafo precedente. Sarebbe affrettato sia condannare la giuridificazione come epicedio della politica tradizionale sia esaltarla come portatrice di una nuova relazione tra il diritto e i suoi destinatari. Non esiste “la giuridificazione” in generale, se non come serie composta di processi convergenti, che creano nuove reti e che rafforzano gli effetti di connessione di certi nodi. Per capire come e perché certi attori si rivolgano ai tribunali, e quali sono le conseguenze, occorre mappare, tra le altre cose, i modi in cui vi

²⁰ Discuto più distesamente questo aspetto del fare teoria in Croce 2017b.

²¹ In questo senso, il processualismo intende l’atomismo sociale come il semplice, sviante frutto di un’istantanea che blocchi i processi in un “qui e ora”. Questo potrebbe creare frizioni alcuni assunti dell’ANT, specie nella formulazione latouriana, che però non posso discutere in questo contesto.

²² Penetrare le fitte oscurità della filosofia naturale e della metafisica di Whitehead richiede un impegno intellettuale che un semplice riferimento, benché certo non d’occasione, non è in grado di restituire. Credo però che l’idea di processo che da esse emerge possa essere di straordinaria utilità per rendere conto della dinamica di costante rimando tra la serie di processi che danno corso alla reiterazione di certi pattern d’azione e il modo in cui essi vengono “presi in considerazione” e (talora) “verbalizzati” dagli attori che vi si trovano immersi. Questo consentirebbe persino di andare oltre i pur ottimi lavori prodotti sul filosofo britannico da molti esponenti dell’ANT (si veda ad esempio Stengers 2011; Gaskill and Nocek 2014). Un’introduzione agile, critica ma molto chiara, al complesso pensiero di Whitehead, specialmente quello di *Process and Reality* (Whitehead 1978), la si trova in Simons 2015.

hanno accesso, quel che in essi si fa e il modo in cui le sentenze restituiscono tali attività. Ad esempio, nel caso della giuridificazione delle politiche della famiglia, non c'è dubbio che alcune sentenze possano avere effetti di "normalizzazione" delle forme di intimità un tempo meno convenzionali e che altre invece aprano a scenari di riforma delle leggi più innovativi e creativi. Alcune sentenze fanno uso di un vocabolario più "convenzionale", tale da indurre gli attori ad utilizzare tecniche di rappresentazione della propria identità sessuale che rafforzano i legami con le identità sessuali o i modelli relazionali già consolidati (si pensi alla compagna lesbica di una madre lesbica che per ottenere i diritti genitoriali sulla figlia minore della compagna faccia appello al presunto legame naturale tra esser donna ed esser madre; oppure alla più generale sussunzione dei rapporti di famiglia sotto la categoria giuridica di vita privata). Ma proprio perché non esiste la giuridificazione come processo univoco e unitario, bisogna esaminare la serie di traduzioni – cioè il reclutamento di attori in reti – in tutta la loro varietà.

In questo non c'è un semplice invito alla sospensione del giudizio. L'istituzionalismo processuale consente di individuare nella giuridificazione una vera e propria politica. Di nuovo, non si potrà rispondere in modo univoco alla domanda se essa sia migliore o peggiore della politica tradizionale – ammesso che tale domanda abbia senso. La creazione di legami è di per sé un'attività che aumenta il potenziale di certi attori, il quale può essere dispiegato per certi usi o per altri. Ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione sul caso dei cosiddetti *riders*, che estende l'applicazione delle tutele previste per i lavoratori subordinati come sancito dai provvedimenti legislativi meglio conosciuto come "Jobs Act": forme nuove del lavoro si giuridificano per fare appello a garanzie di tipo più tradizionale e innovare sia il lavoro sia le tutele legali (certo: con ricadute potenzialmente negative su entrambi).

Termina qui la mia apologia della processualità. La mia speranza è che essa abbia mostrato come dalla contaminazione tra istituzionalismo e ANT possa venir fuori una prospettiva d'analisi dei processi politici a un tempo ricognitiva e performativa. La teoria politica si rivela così un'ulteriore, potente forma di traduzione.

Amenta, Edwin and Ramsey, Kelly M.

2010 "Institutional theory", in K.T. Leicht and J.C. Jenkins (eds.), *Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective*, Dordrecht: Springer, pp. 15-41.

Callon, Michel

1986a "Some elements for a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St-Brieuc Bay", in J. Law (ed.), *Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge?*, London: Routledge and Kegan Paul, pp. 196-223.

Callon, Michel

1986b "The sociology of an actor-network: The case of the electric vehicle", in M. Callon, J. Law, and A. Rip (eds.), *Mapping the Dynamics of Science and Technology*, London: The Macmillan, pp. 19-34.

Callon, Michel and Law, John

1997 "After the individual in Society: Lessons on collectivity from science, technology and society", *The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie* 22 (2): 165-182.

Chignola, Sandro

2020 *Diritto vivente. Ravaisson, Tarde, Hauriou*, Macerata: Quodlibet.

Cimatti, Felice

2018 *Cose. Per una filosofia del reale*, Torino: Bollati Boringhieri.

Comaroff, John L.

2009 "Reflections on the rise of legal theology: Law and religion in the twenty-first century", *Social Analysis* 53(1): 193-216.

Croce, Mariano

2017a "Il diritto come morfologia del sociale. Il pluralismo giuridico di Santi Romano", *Diritto Pubblico* 3: 841-860.

- Croce, Mariano
2017b “Etnografia della contingenza: postcritica come ricerca delle connessioni”, *Politica & Società* 1: 83-106.
- Croce, Mariano
2018 “La tecnica della composizione. Per una storia futura de *L’ordinamento giuridico*”, in Romano 2018, pp. 187-206.
- Croce, Mariano and Goldoni, Marco
2020 *The Legacy of Pluralism: The Continental Jurisprudence of Santi Romano, Carl Schmitt e Costantino Mortati*, Stanford: Stanford University Press.
- Croce, Mariano and Salvatore, Andrea
2019 “Come si fa ordine. Tre tipi di istituzionalismo giuridico”, *Ragion pratica* 52: 311-332.
- Elder-Vass, Dave
2015 “Disassembling actor-network theory”, *Philosophy of the Social Sciences* 45: 100-121.
- Elder-Vass, Dave
2017 “Material parts in social structures”, *Journal of Social Ontology* 3(1): 89-105.
- Gaskill, Nicholas and Nocek, A.J. (eds.)
2014 *The lure of Whitehead*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Harman, Graham
2009 “Dwelling with the fourfold”, *space and culture* 12(3): 292-302.
- Hirschl, Ran
2006 “The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide”, *Fordham Law Review* 75(2): 721-754.
- Hirschl, Ran
2008 “The judicialization of mega-politics and the rise of political courts”, *Annual Review of Political Science* 11: 93-118.
- Hirschl, Ran
2010 *Constitutional Theocracy*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hysing, Erik and Olsson, Jan
2018 *Green Inside Activism for Sustainable Development: Political Agency and Institutional Change*, Cham (CH): Palgrave.
- Latour, Bruno
1988 *The Pasteurization of France*, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Latour, Bruno
1996 “On interobjectivity”, *Mind, Culture, and Activity* 3(4): 228-245.
- Latour, Bruno
2005 *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory*, Oxford: Oxford University Press.
- Law, John
1992 “Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy, and heterogeneity”, *Systems Practice* 5(4): 379-393.
- Law, John
2008 “On sociology and STS”, *Sociological Review* 56(4): 623-649.
- Llewellyn, Karl N.
1940 “The normative, the legal and the law-jobs: The problem of juristic method”, *Yale Law Journal* 49: 1355-1400.
- Llewellyn, Karl N.
1949 “Law and the social sciences”, *American Sociological Review* 62/8: 451-462.
- Michael, Mike
2017 *Actor-Network Theory: Trials, Trails and Translation*, London: Sage.
- Modell, Sven, Vinnari, Eija and Lukka, Kari

- 2017 “On the virtues and vices of combining theories: The case of institutional and actor-network theories in accounting research”, *Accounting, Organizations and Society* 60: 62-78.
- Mutch, Alistar
- 2002 “Actors and networks or agents and structures: towards a realist view of information systems”, *Organization* 9(3): 477-496.
- Reay, Trish, Zilber, Tammar B., Langley, Ann and Tsoukas, Haridimos
- 2019 *Institutions and Organizations. A Process View*, Oxford: Oxford University Press.
- Romano, Santi
- 1946 *Principii di diritto costituzionale generale*, Milano: Giuffrè.
- Romano, Santi
- 2018 *L'ordinamento giuridico*, Macerata: Quodlibet.
- Romano, Santi
- 2019 *Frammenti di un dizionario giuridico*, Macerata: Quodlibet.
- Schmitt, Carl
- 2003 “Freiheitsrechte und institutionelle Garantien der Reichsverfassung”, in Id., *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialien zu einer Verfassungslehre*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Simons, Peter
- 2015 “Alfred North Whitehead’s Process and Reality”, *Topoi* 34: 297-305.
- Stengers, Isabelle
- 2011 *Thinking with Whitehead: A Free and Wild Creation of Concepts*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Tarde, Gabriel
- 2013 *Monadologia e sociologia*, Verona: ombre corte.
- Whitehead, Alfred N.
- 1978 *Process and Reality*, New York: The Free Press.

Mariano

Croce

Sapienza Università di Roma

Dipartimento di Filosofia

via Carlo Fea 2, 00161 Roma

mariano.croce@uniroma1.it